

Sulle problematiche giuridiche legate alla dipendenza da gioco d'azzardo: cenni introduttivi sull'istituto in generale e strumenti di tutela del giocatore e dei familiari

Sara De Micco¹

Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze

L'associazione di promozione sociale AND nasce nel 2003 per sensibilizzare gli operatori psico-socio-educativo-sanitari e legali, le istituzioni, ma anche la popolazione generale, sulle dipendenze senza sostanze ed in particolare sul gioco d'azzardo. L'Associazione organizza incontri di formazione, sensibilizzazione e informazione e realizza progetti clinici e preventivi sul tema delle dipendenze senza sostanze in tutta Italia, in collaborazione con Enti Pubblici e del Privato Sociale. E' presente sul web: www.andinrete.it

Introduzione

Consta, innanzitutto, precisare il portato dell'intervento svolto durante il corso formativo, con esplicito riferimento alla tipologia giuridica prettamente rivolta ad operatori del settore con specificità di natura medica e/o psicologica. Proprio l'esperienza acquisita negli anni di studio e di collaborazione con i servizi pubblici che si occupano delle problematiche connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico hanno indotto l'Associazione ha predisporre unità formative tali da rendere immediatamente fruibili agli operatori coinvolti elementi minimi di carattere giuridico idonei ad affrontare il giocatore, fornendo se del caso ai familiari strumenti d'urgenza per contenere il danno patrimoniale derivante al giocatore e alla di lui famiglia, nonché impostando interventi con familiari e/o giocatore nel lungo termine per prevenirne di nuovi e più gravi disastri economici. Tuttavia, a mente dell'esperienza acquisita, la proposizione di ipotesi di intervento e sostegno giuridico da parte degli operatori sanitari e/o sociali a contatto con i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti con gli effetti della dipendenza da gioco d'azzardo, deve essere opportunamente ponderata e saggiamente somministrata. Infatti, mentre il sostegno giuridico ai familiari del giocatore patologico è sempre favorevole e produce normalmente effetti mitiganti gli esiti di decadimento patrimoniale dei congiunti, se non altro in quanto, aumentando la consapevolezza dei rischi evita gli errori più comuni che travolgono unitamente al giocatore colui che cerca di assisterlo in buona fede – si veda la contestazione di conti correnti bancari di cui si parlerà oltre: errore da evitare assolutamente! -; viceversa quello al giocatore patologico è opportuno e necessario in termini di prevenzione solo se integrato con il lavoro degli altri operatori specificatamente volto alla cura della patologia ed al contenimento della compulsione.

Introduzione ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico

Eseguire un intervento di natura giuridica su operatori socio-sanitari impegnati in attività di diagnosi, cura e prevenzione delle patologia da dipendenza, ha quale enorme limite la diversa *forma mentis* cui i suddetti sono abitualmente chiamati a collegare gli schemi operativi in uso. In particolare manca loro il *modus operandi* dello schema giuridico, in una parola il concetto sotteso alla definizione di **Norma Giuridica**, quale *schema qualificativo di un fatto o atto giuridico, cui l'Ordinamento Positivo attribuisce significato rilevante*. Al fine di esemplificare il portato positivo dell'assunto normativo, si è ritenuto opportuno divagare in confronto tra le norme che giuridiche non sono, quali quelle morali, quelle religiose, quelle etiche o deontologiche, e la nostra norma: sarà allora lapalissiano concludere che tra e norme giuridiche si possono distinguere quelle c.d. di *primo grado*, che non contengono un comando ma semplicemente, per esempio, la descrizione di un fatto e/o atto o assiomi giuridici; da quella c.d. di *secondo grado*, che vice-

¹ Avvocato libero professionista del Foro di Busto Arsizio con studio in Gallarate, presta la propria attività su tutto il territorio nazionale appoggiandosi a diversi domiciliatari. Socio fondatore e vicepresidente dell'associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze, si occupa di gioco d'azzardo dal 2000, svolgendo diversi interventi formativi in materia legale sul gioco d'azzardo

versa contiene un comando e la cui trasgressione comporta l'applicazione di una sanzione giuridica (Kelsen, 1934). Altrettanto esplicito, dunque, apparirà come nell'Ordinamento Positivo vigente solo le norme giuridiche hanno la qualificazione generale–*alias*: valevole per la generalità dei consociati – di essere fornite della qualità cogente della norma secondaria, ovvero di quella che, contenendo un comando, comporta l'applicazione della corrispondente sanzione. A differenza delle norme morali, dunque, che sono cogenti in quanto sentite intimamente da chi spontaneamente le ritiene proprie e la cui sanzione, consistente nello sdegno degli altri consociati, è limitata al gruppo e fa leva sulla volontà dell'individuo di essere accettato da quel gruppo, quella giuridica non concede margine discrezionali: è applicabile e doverosa per tutti i consociati. Entrare nell'ottica distintiva proposta agli operatori socio-sanitari, comporta, pertanto, l'introduzione tra le loro competenze di elementi di estraneità, normalmente tali per la formazione posseduta, del cui substrato devono opportunamente impossessarsi per potere occuparsi dell'avvio al sostegno giuridico del paziente e/o dei familiari i quali, secondo l'*id quod plerumque accidit*, diffidano del legale più di quanto non lo facciano degli operatori stessi! A cagione di ciò, l'intervento formativo prevede un passaggio obbligatorio sui canoni fondamentali dell'Ordinamento, per lo più conosciuti dai consociati per intuizione indiretta, ma opportunamente esemplificati in termini tecnici per consentire ai destinatari della formazione di adattare al differente modulo giuridico l'operato volto al miglior interesse del giocatore patologico e dei familiari del medesimo. Allo scopo, pertanto, servono i riferimenti schematici svolti durante la formazione, con riferimento a concetti generali che, senza alcuna pretesa di completezza, sostengono e riassumono un linguaggio tecnico necessario all'ingresso dell'operatore nel mondo giuridico, la cui portata verrà compresa appieno solo al termine dell'esposizione stessa, ma che tuttavia è opportunamente inserita nella fase introduttiva generale; in particolare si devono citare i seguenti concetti:

Rapporto Giuridico: è la relazione tra il titolare di un interesse giuridico protetto che ne è soggetto attivo e l'altro o gli altri soggetti tenuti a realizzarlo e/o a rispettare l'interesse protetto, soggetto/soggetti passivi del rapporto (Treves, 1987);

Diritto Soggettivo: è l'insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il libero apprezzamento (Trimarchi, 1989);

Fatti Giuridici: è qualsiasi evento naturale o umano privo della volontà al quale l'Ordinamento Giuridico attribuisce rilevanza, ovvero collega effetti costitutivi, estintivi o modificativi di rapporti giuridici (alluvione, avulsione, nascita, morte)

Atti Giuridici: è qualsiasi atto o comportamento umano volontario cui l'Ordinamento riconosce effetti rilevanti (interviene un momento soggettivo qualificante dell'agente);

all'interno del concetto di Atti Giuridici possiamo distinguere:

- ❖ **Atti giuridici leciti:** quelli consentiti perché liberi, non vietati, cui corrispondono obblighi di astensione da parte di tutti gli altri
- ❖ **Atti giuridici illeciti:** quelli vietati, cui l'Ordinamento attribuisce effetti sanzionatori di diversa natura (civilistica, penalistica, amministrativa).

Pertanto, un medesimo atto giuridico, sia lecito che illecito, può avere contemporaneamente effetti giuridici di natura penale, civile, o amministrativa, a seconda della fonte cui appartiene la norma. Al fine di svolgere un'introduzione formativa volta a soggetti specifici digiuni di nozioni giuridiche, l'attenzione della scrivente sarà diretta per lo più all'approfondimento dei concetti legati ad Atti Giuridici leciti ed illeciti con riferimento agli effetti civilistici patrimoniali e non patrimoniali che il gioco patologico può comportare per il giocatore e per la di lui famiglia.

I Postulati Giuridici in materia di Gioco d'Azzardo

Onde sgomberare il campo dai frequenti dubbi ed equivoci, consta, dapprima, citare le fonti giuridiche del concetto sottesa al termine "Gioco d'Azzardo", richiamando il portato di cui all'articolo 718 c.p., il quale sancisce il *principio generale* per il quale il gioco d'azzardo è *illegale* per il nostro Ordinamento, se non autorizzato, con riferimento sia all'esercizio che alla pratica del gioco d'azzardo. La *ratio legis* dell'assunto fonda le proprie radici nella concezione per la quale il gioco d'azzardo è un "vizio" che *rafforza la cupidigia e l'avversione al lavoro* (sic: *Lavori Preparatori al Codice Civile*), tanto che l'esigenza

ludica diffusa nel sociale deve poter essere esercitata esclusivamente sotto il controllo ed il Monopolio Statuale che gestisce in modo esclusivo tutte le specie di Gioco d'Azzardo lecito. Il concetto sotteso dall'espressione "Gioco d'Azzardo" è descritto compiutamente, innanzitutto, nel codice penale vigente, all'art. 721, che ne individua i *due elementi costitutivi*:

Il fine di lucro = la vincita in denaro

L'alea = l'esito della puntata dipende quasi interamente dalla fortuna, per nulla o quasi incidendo l'abilità del giocatore

pertanto, laddove questi due elementi non siano contemporaneamente presenti, l'attività non potrà essere ricompresa tra quelle disciplinate dalla nostra materia, ovvero dal gioco d'azzardo—sia lecito che illecito! Sotto altro profilo, in campo civilistico, il gioco d'azzardo non è ritenuto meritevole di tutela nemmeno se lecito, come sancisce testualmente l'art. 1933 c.c., il quale ribadisce, quale regola generale, che il gioco lecito - perché consentito dall'Ordinamento -, tuttavia è attività non considerata meritevole di tutela giuridica, tanto che, se da una parte *non dà azione* al vincitore, dall'altra non consente la ripetizione di quanti abbia pagato il debito, ovvero:

1. l'Ordinamento non riconosce legittimazione ad agire in giudizio al soggetto che sia creditore del pagamento di un debito di gioco, ma...

2. non consente la ripetizione al debitore che abbia pagato il debito stesso.

In una parola, l'obbligazione sottesa al rapporto giuridico del gioco d'azzardo lecito è un'**obbligazione naturale: manca della coartabilità, ma l'adempimento spontaneo non è irripetibile**. Naturalmente alla regola generale l'Ordinamento riconosce tutte le eccezioni opportune che servono a consentire l'attività autorizzata dall'Ordinamento stesso (cfr. gli artt. 1934 e 1935 c.c.), ma il principio generale potrebbe ben trovare applicazione nei casi residuali. Pertanto, se da un lato il quadro normativo sul Gioco d'Azzardo nel nostro Ordinamento appare uniforme-codice penale e civile che ne vietano in ogni forma l'esercizio-, dall'altro e nella sostanza l'Ordinamento è cosparso da una miriade di leggi codicistiche ed *extravaganti* autorizzative (Casa da Giuoco, Lotto, Lotterie Nazionali, ..), e norme derogative che hanno dato piena legittimazione ai Giochi d'Azzardo autorizzati, solo in quanto direttamente gestiti dallo Stato attraverso i Monopoli, ovvero indirettamente a mezzo di Gestori licenziati dal Ministero. Infatti, l'attività nel suo complesso è estremamente remunerativa per lo Stato che trae da esse un'ampia parte del gettito fiscale annuale: la questione è stata portata anche di fronte alla Corte Costituzionale, che si è espressa con sentenza 23.05.1985, n. 152, la quale ha confermato la costituzionalità delle leggi derogative al principio generale in quanto non sarebbe dato di pensare che *i proventi del gioco lecito siano al tempo stesso prodotto di un reato ed entrate di diritto pubblico*. Non occorre sottolineare come la motivazione, estremamente debole, lasci aperti interrogativi e dubbi sostanziali che dovranno opportunamente essere ripresi da **Prevenzione e cura del G.P.: la situazione antecedente il gennaio 2004**

Prima dell'introduzione nel nostro Ordinamento della legge n. 6 del 09.01.2004 istitutiva della figura dell'Amministratore di sostegno, di cui si parlerà nel prosieguo, solo l'applicazione analogica degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione poteva consentire una qualche tutela civilistica alle ragioni patrimoniali del soggetto giocatore patologico la cui capacità di volere risultasse compromessa dalla dipendenza dal Gioco d'azzardo, stante il fatto che il G.P. risulta abitualmente normodotato di capacità di intendere, salva la compresenza di diverse altre patologie invalidante la cognizione della realtà. Infatti, il possibile richiamo in via analogica agli articoli 414 e 415 del codice civile per l'applicazione degli effetti favorevoli ai soggetti con totale incapacità di intendere o volere, ovvero con scemata capacità naturale, trovava difficile applicazione in caso di soggetto patologicamente affetto da dipendenza dal Gioco, in quanto dipendenza comunemente compresa tra i vizi non già della volontà, tanto da rendere appunto irresistibile al giocatore la vocazione al gioco, sebbene distruttiva; ma piuttosto della personalità che pure potendo, non avrebbe avuto l'indole di astenersi! Il costrutto preconcepito, duro da scalfire soprattutto in un'epoca nella quale la personalità umana viene esaltata, per assurgere alla gravità ed importanza necessarie ad una sentenza di inabilitazione o interdizione, avrebbe dovuto trovare riscontro in una perizia psicologica, o medica o psichiatrica, che ravvisasse nella connotazione del disturbo, veri e propri sintomi patologici invalidanti la capacità di intendere e volere al pari di quanto accade analogamente per i tossicodipendenti e per

gli alcolisti cronici, similmente comparabili con il giocatore patologico. Se, poi, si fosse reperito un professionista in grado di redigere e rilasciare una perizia di parte attestante lo stato patologico del giocatore, tuttavia si sarebbe dovuto incorrere nelle resistenze dell'interessato il quale, unitamente agli effetti benefici derivanti dall'applicazione degli istituti di inabilitazione ed interdizione, certamente avrebbe perso la possibilità di disporre dei propri interessi ben oltre il limite necessario per una tutela patrimoniale del G.P. Pertanto, i rimedi esistenti non apparivano affatto conformi alla miglior tutela dei diritti del giocatore e/o della famiglia del medesimo, sia perché gli istituti esistenti nell'Ordinamento hanno una diversa ratio protettiva da quella necessaria per il nostro beneficiario, sia perché gli effetti devastanti dei medesimi sono ostativi di un percorso consapevole da parte del G.P. che, viceversa, si opporrebbe ad interventi limitativi troppo invasivi dell'autonomia della capacità giuridica dell'interessato.

Breve excursus sugli istituti civilistici coinvolti

Durante l'esposizione formativa della nostra materia si è optato di trattare in modo schematico le tipologie di relazioni coinvolte con esplicito riferimento agli istituti civilistici con maggior frequenza coinvolte nella trattazione. Infatti, nello svolgimento dei rapporti giuridici tra il giocatore patologico e i terzi si ravvisano tutte le problematiche legate alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo patologico quali danni patrimoniali che la libera disponibilità del reddito e dei beni provoca sull'intera famiglia del giocatore. Si distinguono, pertanto, i diversi rapporti familiari:

- A) TRA I CONIUGI
- B) TRA FAMILIARI CONVIVENTI
- C) NELLE SUCCESSIONI *MORTIS CAUSA*
- D) IL FONDO PATRIMONIALE

A) nella relazione tra coniugi: la comunione legale dei beni dei coniugi

In materia di comunione dei beni tra coniugi, l'oscura conoscenza dell'istituto rasentano i maggiori errori che si raffigurano con ricadute negative per il coniuge estraneo alla dipendenza, per cui si è ritenuto opportuno un breve cenno in merito. Infatti, l'art. 189 c.c. dispone che i beni ricadenti nella comunione legale dei coniugi rispondono dei debiti contratti da ciascuno dei coniugi nei limiti della propria quota, anche con riferimento a debiti contratti da uno dei due coniugi per esigenze personali non legate ai bisogni familiari. I creditori di un giocatore patologico, pertanto, che si trovi in regime di comunione dei beni, trovano soddisfazione sui beni che l'altro coniuge ha in comunione legale con il coniuge a causa del gioco: è ragionevole ritenere che, in linea di principio, la separazione dei beni tra i coniugi sia il modello di regime patrimoniale che meglio tutela il patrimonio familiare del G.P. Pertanto, se i due coniugi non decidono al momento del matrimonio di optare per il regime di separazione dei beni, successivamente la celebrazione del rito per ottenere la separazione dei beni occorre rivolgersi ad un notaio che rediga apposita convenzione; il medesimo effetto è conseguibile con la separazione personale dei coniugi, dall'omologa, se consensuale, ovvero dalla sentenza in giudicato, se separazione giudiziale. Tuttavia, gli effetti del nuovo regime si esplicano unicamente per il futuro: per poter procedere allo scioglimento della comunione, dunque, necessita un vero e proprio atto di divisione dei beni, sia esso volontario e sempre in forma di atto pubblico davanti ad un notaio, sia un forma contenziosa con il ricorso al giudice che provvede nelle forme di legge. Solo dopo lo scioglimento della comunione ciascun coniuge potrà rispondere con il proprio patrimonio dei debiti personali.

B) nella relazione tra familiari conviventi

Se, poi, il giocatore patologico è un familiare convivente ed è maggiorenne, in nessun caso gli altri devono rispondere dei debiti da questi assunti a causa del gioco d'azzardo. Tuttavia, per quanto disposto in materia di esecuzione forzata, il domicilio del debitore è il luogo istituzionale ove svolgere il pignoramento mobiliare per il recupero coatto delle somme spettanti ai creditori. Per questo motivo si assiste spesso al caso di esecuzioni forzate cui sembra rispondano i familiari conviventi del giocatore patologico, in quanto è difficile dimostrare che i beni reperiti in casa siano di esclusiva proprietà dei terzi. È possibile, sempre con riferimento ad ipotesi generali, operare preventivamente l'assegnazione di tutti gli arredi presenti nella casa del debitore, o mediante atto pubblico, o a mezzo di scrittura privata autenticata, onde po-

terne opporre all'ufficiale giudiziario procedente la data certa anteriore al pignoramento, circostanza che sottrae i beni all'esecuzione forzata.

C) nelle successioni mortis causa

L'ulteriore problematica di natura giuridica che potrebbe determinare una brusca ricaduta sul patrimonio dei congiunti di un G.P. è determinata dalle conseguenze dettate dal decesso del giocatore indebitato, ovvero da quel fatto naturale – la morte – che provoca l'apertura della successione ereditaria a titolo universale, avocando a sé tutti gli eredi, legittimi o testamentari che siano: in tal modo figli, coniugi o genitori e fratelli, secondo le disposizioni in materia di successione *mortis causa*, potrebbero ereditare i debiti del giocatore. Nell'Ordinamento vigente si distinguono tre diversi ipotesi:

1) Accettazione: l'accettazione incondizionata dell'eredità, che determina il passaggio dell'eredità per legge o per testamento agli eredi; l'ipotesi nota quale accettazione, peraltro, non si connota solo allorché i chiamati accettino esplicitamente l'eredità con atto pubblico (la dichiarazione di successione all'Agenzia Entrate da solo non è sufficiente), ma anche allorquando i chiamati con atti concludenti (comportamenti che significhino volontà di ereditare: spendere soldi del *de cuius*, vendere una casa, fare atti dispositivi del suo patrimonio), accettino tacitamente ponendo in essere condotte cui l'Ordinamento riconosce gli effetti della prima.

2) Rinuncia: il rifiuto dell'eredità, ovvero la rinuncia espressa con atto pubblico da parte dei soggetti chiamati alla successione. Tuttavia, rispetto alle problematiche sollevate in ragione del fatto che il G.P. potrebbe avere un passivo ereditario ben superiore di quello attivo, la scelta di rinunciare non costituisce affatto una soluzione, in quanto a seguito della rinuncia l'eredità *reicta* passa agli altri parenti dalla legge chiamati in caso di impossibilità o rifiuto, spostando il problema su altri familiari (ai figli per rappresentazione, ai genitori, ai fratelli, zii e cugini fino al quinto grado..). Inoltre, ed il caso non è tanto ramingo, la rinuncia alla chiamata ereditaria non è possibile qualora il *de cuius* abbia figli minori, nel qual caso il coniuge superstite è tenuto ad accettare con beneficio; peraltro, ed è opportuno rammentarlo, la rinuncia deve essere contenuta in un atto pubblico notarile, ovvero in altro equivalente, e comporta dei costi variabili comunque a carico dell'erede.

3) Accettazione Beneficata: l'istituto dell'accettazione beneficiata è previsto al fine di determinare la separazione tra il patrimonio dell'erede e quello del *de cuius*. L'accettazione con beneficio di inventario, pertanto, evitando che i patrimoni si confondano, determina l'applicazione di un regime specifico delle voci attive e passive del patrimonio del *de cuius*; la scelta, obbligatoria se chiamati all'eredità sono minorenni o incapaci, comporta l'onere dello svolgimento di diverse formalità, ovvero la dichiarazione di accettazione beneficiata di fronte ad un pubblico ufficiale – notaio o Cancelliere -, nonché il deposito presso il competente Tribunale dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, salve proroghe concesse dal Giudice Tutelare.

D) il regime del fondo patrimoniale

Da ultimo, e senza alcuna pretesa di completezza, occorre fare un rapido cenno all'istituto del fondo patrimoniale quale mezzo di sottrazione dei beni della famiglia dalle esecuzioni forzate, in quanto viene costituito appunto un patrimonio autonomo familiare avente ad oggetto tutti i beni della famiglia e destinazione esclusiva il soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa. Attraverso la costituzione del fondo patrimoniale, che può essere disposta volontariamente attraverso un atto pubblico, è dato di evitare in linea di principio l'aggressione dei creditori personali di uno dei componenti rispetto ai beni del fondo, rimanendo in tal modo separati i debiti di ciascuno per motivi diversi da quelli legali alle esigenze della famiglia.

L'introduzione dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno

Il quadro normativo e concreto illustrato sopra, pertanto, non avrebbe lasciato ampio spazio alle azioni di monitoraggio e contenimento dell'azione devastante del patrimonio da parte del giocatore patologico, né avrebbe potuto fornire ai di lui familiari strumenti di grande efficacia all'uopo. A dare piena risposta alle esigenze di tutela dei diversi soggetti deboli nella moderna società è intervenuto il Legislatore con la

Legge n. 6/2004, modificativa del Codice Civile, con la quale, essendo la previsione generale ed astratta, anche il giocatore patologico e i suoi familiari possono ottenere una tutela migliore e soprattutto efficace. In essa, infatti, lo scopo precipuo del Legislatore è quello di “...*tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente*” (art. 1). Il nuovo istituto, peraltro, fondandosi su una *ratio legis* completamente innovativa rispetto a quella delle altre due fattispecie specifiche – inabilitazione ed interdizione, non solo snellisce la procedura affidando al Giudice Tutelare la competenza ad assumere i provvedimenti definitivi, ma pone quali presupposti per la concessione del beneficio un generico “stato di bisogno” del beneficiario facilmente declinabile secondo le esigenze del caso concreto anche al giocatore patologico che espone se stesso e la propria famiglia ai disastri economici cui la dipendenza lo conduce. Per meglio commentare l’istituto e per la doverosa completezza, si citano gli articoli della citata legge più rilevanti ai fini dichiarati nella nostra esposizione, onde poter sottolineare quei passaggi che gli operatori socio sanitari, cui la formazione è diretta, sono tenuti a conoscere in quanto direttamente chiamati in causa dalla normativa vigente.

L’Art. 1: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”. L’articolo si commenta da sé: a differenza degli altri istituti, lo scopo dell’Amministrazione di Sostegno è quello di tutelare l’interessato con il minor intervento limitativo della libertà del medesimo, e con provvedimenti che siano nell’intento temporanei, ovvero di efficacia limitata nel tempo necessario a che il soggetto beneficiario abbia modo di curarsi e di uscire dalla situazione di bisogno che ne ha determinato l’intervento giudiziario.

L’Art. 3: “Art. 404-(Amministrazione di sostegno)-La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Come si legge, l’A.d.S. ha come presupposto una qualsiasi menomazione che ponga l’interessato nella anche momentanea impossibilità di provvedere ai propri interessi: per ottenere il provvedimento, dunque, non è necessaria la sussistenza di alcuna comprovata incapacità totale o parziale di intendere e volere, ovvero una diagnosticata patologia inficiante la cognizione del soggetto; solo una generica menomazione di natura fisica o psichica che renda l’interessato incapace di attendere alle proprie esigenze e ai propri interessi.

“Art. 406 - (Soggetti)-Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero...”. Tra i soggetti incaricati di promuovere il procedimento, inoltre, il Legislatore ha annoverato, tra gli altri, i responsabili dei servizi sociali che hanno in cura il soggetto, ponendo a carico loro un vero e proprio obbligo di intervento con l’onere propositivo del ricorso. Anche sotto questo profilo opportunamente la legge introduce una novità tale da rendere socialmente rilevante la tutela del soggetto interessato, facendo arretrare il primario interesse alla privacy del medesimo, e dunque del corrispondente segreto di ufficio degli operatori, ed interesse di grado inferiore rispetto a quello primario di tutelare il soggetto menomato.

“Art. 407 - (Procedimento). - Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le

necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.”.

Altra interessante novità della legge, è la dignità fornita al soggetto coabitante anche in assenza di vincoli parentali o di coniugio con l'interessato, il quale in forza della coabitazione ha interesse e titolarità ad essere coinvolto nella procedura; inoltre, affidata la procedura stessa al Giudice Tutelare, è evidente che la stessa assume una sveltezza ed una immediatezza diversa da quella Collegiale, il quale assume i provvedimenti opportuni per il soggetto a seconda del caso, riempiendo con la propria statuizione i vuoti che nello specifico caso, l'amministrato non è in grado di ricoprire, e limitando l'intervento del Giudicante al minimo indispensabile a non ledere la libertà dell'interessato oltre il limite necessario a tutelarla.

“Art. 408-(Scelta dell'amministratore di sostegno)-La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo”. Ribadita la citata dignità alla persona convivente con l'amministrato, che deve essere preferito nella scelta dell'amministratore, il Legislatore ha introdotto tra le incompatibilità alla nomina proprio il soggetto della struttura pubblica che ha in cura l'interessato, onde evitare che vi possano essere conflitti di interesse o addirittura scelte opportunistiche da parte degli operatori stessi nella segnalazione ai propri responsabili delle situazioni per le quali scatterebbe l'obbligo del medesimo a promuovere la procedura.

“Art. 409-(Effetti dell'amministrazione di sostegno)-Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.”

Tra le più importanti previsioni legislative della legge istitutiva dell'A.d.S., certamente di grande pregnanza ai fini della scelta dell'istituto da assumere in tutela dell'interessato, sono le previsioni degli effetti del provvedimento, che in alcun modo va ad inficiare i poteri ed i diritti del beneficiario il quale, conservando la propria capacità di agire per gli atti che non gli siano esplicitamente vietati, dopo la nomina non subisce restrizioni ulteriori a quelle stabilite dal Giudice stesso.

“Art. 410-(Doveri dell'amministratore di sostegno)-Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui

tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti”. I compiti dell’amministratore, pertanto, sono conformi a quelli dettati dal Giudice e devono avere come scopo la tutela degli interessi dell’amministrato, con riferimento alla persona del medesimo e non solo sotto un profilo squisitamente patrimoniale.

“Art. 412-(Atti compiuti dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)-Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”. Tra gli effetti voluti a tutela dell’amministrato sono indicati, infine, l’annullabilità di quegli atti compiuti dall’amministratore o dall’amministrato in violazione dei dettami voluti in nomina del Giudice: il che significa non solo tutela del beneficiario dagli abusi dell’amministratore, ma soprattutto, nel caso di specie, del giocatore patologico che contrae debiti per continuare a giocare. Il portato della norma non è di poco conto, ed anzi è il cuore dell’istituto stesso, perché consentendo la medesima tutela per gli atti dispositivi del patrimonio vietati all’interdetto o all’inabilitato, senza produrre sull’amministrato le limitazioni inutili ed ulteriori che i primi hanno, consente di coinvolgere il giocatore nella scelta di rivolgersi al Giudice senza temere conseguenze peggiori di quelle che si vogliono evitare con strumenti legali compressivi della capacità di agire dell’interessato.

Conclusioni

De iure Condito: le lacune

Se, dunque, la normativa vigente nel nostro Ordinamento sotto il profilo della tutela dei diritti del giocatore patologico è migliorata con l’introduzione della normativa appena esposta, tuttavia mancano specifici interventi volti ad ottenere misure *ad hoc* volte a contrastare le conseguenze legali, patrimoniali e non, legate alla dipendenza dal gioco d’azzardo, come viceversa esistono per alcolismo e tossicodipendenza. Appare verosimile sostenere che opportunamente il Legislatore dovrebbe intervenire con la predisposizione di strumenti in materia civile e penale che considerino la patologia invalidante e, conseguentemente, introducano anche nella nostra materia strumenti attenuativi delle sanzioni giuridiche previste, esattamente come accade analogamente per le altre citate patologie esplicitamente disciplinate nell’Ordinamento: viceversa, per il G.P. l’applicazione degli istituti generali è lasciata alla libera determinazione e alla sensibilità individuale del Giudice adito, nonché a quella degli interessati coinvolti, siano essi familiari o operatori di servizi, spesso sprovvisti delle conoscenze necessarie per indirizzare concretamente a scelte tutelanti dell’interessato.

De iure condendo: i rimedi

Delineato, senza alcuna pretesa di completezza, un disomogeneo e spesso contraddittorio sistema normativo in materia di gioco d’azzardo lecito, a parere della scrivente occorrerebbe introdurre nel nostro Ordinamento provvedimenti pubblicistici e privastici volti ad assumere la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, quand’anche sia gioco lecito, tra quelle invalidanti della capacità di volere, tanto da inficiare le capacità processuali civili e penali. Inoltre, necessiterebbe assumere strumenti legislativi che, unitamente alla previsione dei guadagni sul gioco lecito, dispongano mezzi finanziari per lo studio epidemiologico, l’informazione, la prevenzione e la cura del giocatore patologico, coprendo con adeguati stanziamenti in bilancio statale le spese necessarie a studiare il fenomeno e conseguentemente a contenerlo, dal momento che i proventi del gioco lecito sono entrate pulite di bilancio pubblico, tra l’altro ingenti, per le quali lo Stato non ha altre spese. Infine, sempre a parere di chi scrive, sarebbe necessario disporre strumenti normativi che impongano obblighi di informazione e formazione tra tutti gli operatori delle attività pubbliche e private che entrano in contatto con il fenomeno del Gioco d’Azzardo lecito, ivi compresi i gestori dei

giochi, le Amministrazioni Pubbliche non solo sanitarie, ma anche politiche e legislative. Solo prospettando un completo piano di intervento su tutti i vasti settori che la nostra materia ricopre, si potrebbe ottenere un sistema integrato di classificazione del fenomeno, dalle cause prodromiche al manifestarsi della dipendenza, fino alla cura della dipendenza stessa, rischiando, diversamente che l'aumento nel breve periodo del consumo della domanda di gioco lecito, corrispondente ad un aumento di voce di bilancio pubblico, nel lungo termine si manifesti come grave ricaduta di costi sociali in vere e proprie esternalità premententi su quei conti pubblici che, viceversa, il gioco d'azzardo lecito avrebbe dovuto incrementare.

Bibliografia

- Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 2003*
Pietro Trimarchi, Istituzioni di Diritto Privato, Giuffrè, Milano, 1989
Renato Treves, Sociologia del Diritto, Einaudi, Torino, 1987
Antonio Antolisei, Manuale di Diritto Penale, ed. Giuffrè, Milano, 1992
A. Stanzione e V. Zambiano, Amministrazione di Sostegno, Ipsoa, Milano, 2004
P. Romani, in Croce-Zerbetto a cura di, Il gioco e l'azzardo, Milano, 2001
P. Violetti, in Rivista di Polizia, novembre-dicembre 1985